

Informativa alla Clientela

“Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che nei giorni 24 e 25 agosto 2015 hanno colpito il territorio della Provincia di Siena (Ordinanza n. 300)” - Delibera del Consiglio dei Ministri del 6 novembre 2015, pubblicata G.U. n. 279 del 30 novembre 2015

Con l'ordinanza n. 300 dell'19 novembre 2015 del Capo Dipartimento della Protezione Civile (G.U. n.279 del 30 novembre 2015) - recante "Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che nei giorni 24 e 25 agosto 2015 hanno colpito il territorio della Provincia di Siena, all'art.10 (sospensione dei mutui) è previsto per i soggetti titolari di mutui relativi agli edifici distrutti o resi inagibili, anche parzialmente, ovvero la gestione di attività di natura commerciale ed economica svolte nei medesimi edifici, che abbiano residenza o sede legale e/o operativa in uno dei comuni individuati dal Commissario delegato alla gestione dell'emergenza, previa presentazione di autocertificazione del danno subito, resa ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n. 445/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, **il diritto di chiedere alla Banca, la sospensione delle rate del finanziamento fino alla ricostruzione, all'agibilità o all'abitabilità del predetto immobile e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza, optando tra la sospensione dell'intera rata e quella della sola quota capitale senza oneri aggiuntivi.**

La sospensione dal pagamento delle rate dei mutui/finanziamenti Banca del Mezzogiorno – MedioCredito Centrale S.p.A. dovrà essere richiesta entro il 24 gennaio 2016.

Sarà possibile richiedere la sospensione dell'addebito fino al 31 maggio 2016:

- 1) della sola quota capitale**
ovvero
- 2) dell'intera rata (quota interessi e quota capitale)**

A seguito della sospensione con entrambe le opzioni il piano di ammortamento viene spostato in avanti per un periodo pari a quello della sospensione; le garanzie in favore di Banca del Mezzogiorno-MedioCredito Centrale S.p.A. per l'adempimento delle obbligazioni poste a carico della Parte Mutuataria mantengono la loro validità ed efficacia.

Nel caso di sospensione dei mutui per i quali è prevista la rivedibilità del tasso a scadenze predefinite (cosiddetti mutui a tasso misto) le stesse saranno “traslate” per un periodo pari a quello della sospensione.

Qualora si scelga l'opzione 1) Gli interessi maturati e dovuti per il periodo di sospensione verranno corrisposti alle scadenze originarie e calcolati secondo gli stessi parametri contrattuali sul capitale residuo così come rilevato alla data della sospensione. Terminato il periodo di sospensione il piano di ammortamento riprenderà dalla situazione esistente al momento della sospensione.

Qualora si scelga l'opzione 2) Il piano di ammortamento verrà sospeso per quota interessi e quota capitale e verrà applicato il tasso contrattuale al debito (capitale) residuo. In tal caso gli interessi maturati nel periodo di sospensione verranno rimborsati (senza applicazione di ulteriori interessi), a partire dal pagamento della prima rata successiva alla ripresa dell'ammortamento, con pagamenti periodici (aggiuntivi rispetto alle rate in scadenza e con pari periodicità).

La sospensione **non comporta**:

- L'applicazione di commissioni o spese di istruttoria;
- La modifica dei tassi/spread applicati al mutuo;
- La richiesta di garanzie aggiuntive.

Durante il periodo della sospensione restano ferme e valide le clausole di risoluzione previste nel contratto di mutuo/finanziamento. La sospensione non comporta in alcun modo novazione del contratto medesimo.

La sospensione dei pagamenti delle rate dovrà essere effettuata su richiesta scritta, anticipata via fax al numero: 06 47912036 o tramite posta elettronica certificata all'indirizzo: bdm-mcc@postacertificata.mcc.it, o ancora meglio all'indirizzo email : ugaf.gestioneфинanziamenti@mcc.it secondo le seguenti modalità:

- Compilando in ogni parte il modulo di richiesta allegato scegliendo il tipo di sospensione con cui si vuole aderire (intera rata o sola quota capitale);
- Sottoscrivendo il modulo di richiesta allegato da parte di tutti gli intestatari, coobbligati, fideiussori e datori di ipoteca.

Qualsivoglia ulteriore esigenza di chiarimento in relazione ai termini e modalità della sospensione dovrà essere effettuata su richiesta scritta a Banca Del Mezzogiorno Mediocredito Centrale S.p.A. Direzione Operations Area Back Office Viale America, 351 00144 Roma anticipata via email all'indirizzo ugaf.gestioneфинanziamenti@mcc.it

Allegati:

- Modulo di richiesta